

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1964.

Nomina di un componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1960, con il quale si è provveduto alla nomina dei membri del Comitato consultivo dell'Ente per un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 1963, con il quale il prefetto di 1^a classe dott. Lino Cappellini è stato nominato componente del Comitato consultivo anzidetto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 435431/40 del 16 gennaio 1964, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dottor Pier Renato Casorati, in sostituzione del dott. Cappellini, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Pier Renato Casorati è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del prefetto di 1^a classe dott. Lino Cappellini.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1964

(2023)

MORO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1963.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1964, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha soddisfatto il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge del registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione del 18 dicembre 1963, n. 3284, con la quale la Commissione censuaria centrale ha sta-

bilito nella misura unica di 3 (tre) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1964 delle tabelle, a suo tempo, predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento, stabilito per l'anno 1964 dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura di 3 (tre).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1964
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 251

(2040)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Caltanissetta e Catania con la denominazione di Strada statale n. 417 di « Caltagirone ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto Strada statale numero 117-bis " Centrale Sicula », a Passo di Piazza - innesto Strada statale n. 124 " Siracusana », presso Caltagirone » della lunghezza di km. 16 + 000 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Visto il voto 7 gennaio 1963, n. 443, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Visto il voto 12 febbraio 1963, n. 398, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, pareri delle Amministrazioni provinciali di Caltanissetta e Catania;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 117-bis " Centrale Sicula », a Passo di Piazza - innesto Strada statale n. 124 " Siracusana », presso Caltagirone » è classificata statale con la denominazione di: « Strada statale n. 417 di Caltagirone ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1964

Il Ministro: PIETRACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1964
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 355

(2037)